

Esonero parziale contributivo del 2% per i lavoratori dipendenti: ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e istruzioni per i datori di lavoro

La legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali di 0,8 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La condizione per poter usufruire dell'esonero è che la retribuzione imponibile nel suo complesso non superi il limite mensile di 2.692 euro.

L'Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali con la circolare INPS 22 marzo 2022, n. 43. Con il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori è stata innalzata a 2 punti percentuali per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Con messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni per la corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile e le istruzioni operative per i datori di lavoro.

Lavoratori dipendenti: le istruzioni per l'esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

Per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l'Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Aziende con lavoratori nella gestione pubblica. Le

istruzioni Inps per richiedere l'esonero contributivo ai sensi del "Decreto Agosto"

Con Messaggio n. 30 del 5 gennaio 2021, l'INPS fornisce ulteriori indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020.

Esonero dal versamento dei contributi per le aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione. Ulteriori precisazioni Inps

Con il messaggio 21 dicembre 2020, n. 4781 integrate e ulteriormente precisate le indicazioni, in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

La materia era stata già precedente chiarita con il messaggio 13 novembre 2020, n. 4254, contenente prime indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero in oggetto nel flusso Uniemens, e con il messaggio 27 novembre 2020, n. 4487, contenente ulteriori precisazioni indirizzate alle Strutture territoriali dell'Istituto.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2019

In questo numero:

- il calcolo contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti soci di Srl;
- l'irrilevanza ai fini Inps della chiusura agevolata della lite fiscale pendente riguardante l'accertamento di maggiore reddito;
- gli obblighi in tema di monitoraggio fiscale e liquidazione IVAFE;
- l'emissione cumulativa e anticipata di fattura per prestazioni di servizi "ordinari";
- ultimi chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- i nuovi orientamenti dei notai del Triveneto;
- la redazione del bilancio sociale per gli Enti del Terzo Settore.